



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Convenzione per il servizio di assistenza domiciliare ai disabili - CIG: ZAD2A3B9A1

L'anno duemilaventi addì nove del mese di gennaio in Lampedusa sono comparsi:

DA UNA PARTE

Dott.ssa Emanuela Sanna, Responsabile del Settore I del Comune di Lampedusa e Linosa, giusta D.S. n. 30/2019, la quale interviene in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lampedusa che rappresenta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" C.F. 8000428080840.

DALL'ALTRA PARTE

Il sig. Albiolo Gioacchino nato a Partinico il 20/03/1968, rappresentante della Cooperativa Sociale "Societate", il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa che rappresenta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente" P. IVA 03843670823

SI PREMETTE CHE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore I n. 923 del 17/10/2019 è stata indetta gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare ai disabili;

Che l'Amministrazione Comunale di Lampedusa, in attuazione della L.328/00 intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Che presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Lampedusa e Linosa sono state presentati dai familiari dei disabili domande di assistenza domiciliare;

Vista la Legge 328/00 e la Legge Regionale n. 22/86;

Che ragioni tecniche economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A. C. ad attuare il servizio di assistenza domiciliare a in favore di disabili in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente, anche di natura sanitaria;

Che lo strumento di convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16,4 comma, lett. C) della L.R. 22/86, nella Legge n.142/90 capo VIII e nella L.R. 48/91, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A. C. e l'Ente prescelto;

Che l'Ente Cooperativa Sociale "Societate" di Carini si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di aspirazione locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale. Preso atto della dichiarazione resa dall'impresa e dei relativi documenti presentati, allegati alla presente scrittura;

Che con Determina Dirigenziale n. 1178 del 27/12/2019 si affidava il servizio di assistenza domiciliare ai disabili, di cui agli elenchi presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Lampedusa, alla Cooperativa Sociale "Societate" di Carini per un importo di €39.075,58 comprensivo di Iva al 5%;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appreso con la superiore narrativa.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE - PRESTAZIONI

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire il servizio di "Assistenza domiciliare ai disabili" presso il domicilio degli utenti che sono stati individuati dal Servizio Sociale del Comune di Lampedusa mediante le seguenti prestazioni:

- a) Aiuto nel riordino e nella pulizia dell'abitazione;
- b) Aiuto nella preparazione e nell'assunzione dei pasti;
- c) Aiuto nella cura ed igiene della persona;
- d) Interventi volti a favorire l'autosufficienza dell'utente nelle attività quotidiane necessarie (aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico, accompagnamento presso i medici di base e i presidi sanitari per esami e/o visite specialistiche, accompagnamento presso vari uffici);
- e) Interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale, promuovendo la partecipazione dell'utente alla vita della Comunità attraverso il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali esistenti sul territorio;
- f) Interventi tesi a sollecitare l'autonomia residua della persona, ad attuare interventi educativi sui parenti, sul volontariato, per mantenere vive le opportune forme di solidarietà;
- g) Supportare la famiglia nelle difficoltà quotidiane.
- h) Eventuali altri interventi ritenuti necessari dal Servizio Sociale Professionale del Comune.

ART.2

PERSONALE

L'Ente presta servizio attraverso i propri soci lavoratori e i dipendenti, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il servizio. L'Ente metterà a disposizione del servizio n. 3 Operatori Socio-Assistenziali muniti di regolare attestato professionale.

ART.3

MANSIONI

La figura professionale di Operatori Socio-Assistenziali deve attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano:

- a) Aiuto nel riordino e nella pulizia dell'abitazione;
- b) Aiuto nella preparazione e nell'assunzione dei pasti;
- c) Aiuto nella cura ed igiene della persona;
- d) Interventi volti a favorire l'autosufficienza dell'utente nelle attività quotidiane necessarie (aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico, accompagnamento presso i medici di base e i presidi sanitari per esami e/o visite specialistiche, accompagnamento presso vari uffici);
- e) Interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale, promuovendo la partecipazione dell'utente alla vita della Comunità attraverso il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali esistenti sul territorio;
- f) Interventi tesi a sollecitare l'autonomia residua della persona, ad attuare interventi educativi sui parenti, sul volontariato, per mantenere vive le opportune forme di solidarietà;
- g) Supportare la famiglia nelle difficoltà quotidiane.
- h) Eventuali altri interventi ritenuti necessari dal Servizio Sociale Professionale del Comune.

ART.4

PRESCRIZIONI

Gli operatori svolgeranno le proprie attività lavorative negli orari meridiani e/o pomeridiani e secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune e sulla base delle esigenze degli utenti assistiti. Eventuali difficoltà incontrate dagli operatori nell'espletamento del servizio anche se non imputabili ad essi, dovranno essere comunicate all'Assistente Sociale del Comune.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune. L'operatore dovrà assolvere con impegno e

diligenza la propria mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale dell'operatore in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando l'A.C. da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al Responsabile dell'Ente.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

ART.5 OBBLIGHI

L'Ente si impegna a corrispondere mensilmente agli operatori gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dai C.C.N.L. vigenti.

Nel caso di inottemperanza l'A.C. oltre a farne segnalazioni all'ispettorato del lavoro, ha la facoltà di sospendere il pagamento fino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo avere accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

L'Ente si impegna ad attivare le proposte migliorative indicate nel progetto operativo e presentate in sede di gara.

ART. 6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per il servizio di che trattasi per il periodo dal 13/01/2020 al 16/05/2020 la somma complessiva di €39.075,58 comprensiva di IVA al 5%.

Il pagamento di quanto sopra stabilito avverrà a mensilità posticipate a presentazione di regolare fattura, emessa a norma di legge, debitamente vistata dal presidente della cooperativa e corredata da relazione mensile del coordinatore del servizio, dai fogli di presenza degli operatori debitamente vistati dagli utenti o familiari e dalla cooperativa o associazione, dal DURC, da una relazione mensile e da quanto eventualmente richiesto dall'Ufficio Servizi Sociali.

Con l'importo di cui sopra, l'Ente si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso e conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi essendo tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento di quanto dovuto.

ART.7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. n. 187/2010 ed in particolare:

- Utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- Effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

Pertanto si da atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli:

"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii."

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del Comma 8 della Legge citata.

ART. 8 SPESE DI CONTRATTO

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sono per intero a carico della Cooperativa Sociale.

ART 9 VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà validità a far data dal 13/01/2020 fino al 16/05/2020.

ART.10
RECESSO DELLA CONVENZIONE.

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli artt. Precedenti. Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a rimuovere e sanare le inosservanze la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART.11
CONTROLLO E VERIDICITA' DELLA CONVENZIONE

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute all'A.C. ampie facoltà di controllo in merito:

- All'adempimento puntuale e preciso del programma di lavoro previsto,
- Al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti del personale utilizzato,
- Ad ogni ulteriore adempimento di cui agli artt. Precedenti.

A tal fine l'assistente sociale della Cooperativa, con cadenza mensile, relaziona sui risultati raggiunti e i piani di intervento utilizzati.

ART.12
VALIDITA' DELLA CONVEZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione:

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione.

- copia dell'atto costitutivo,
- copia dello Statuto,
- copia Iscrizione Camera di Commercio;
- copia decreto iscrizione Albo Regionale;
- copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati dagli organi statutari con i relativi verbali di approvazione,
- fotocopia della carta di identità del legale rappresentante,
- i nominativi degli operatori da utilizzare.

ART.13
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART.14
FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Agrigento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante dell'Ente

Il Rappresentante dell'A. C.